

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 20 maggio 2026 n. 307)

INDICE

Preambolo

Definizioni e ambito di applicazione

Capo I - Precetti etici della comunità universitaria

Articolo 1 (*Finalità*)

Articolo 2 (*Rispetto della dignità umana, rifiuto di ogni forma di discriminazione e di abuso del proprio ruolo*)

Articolo 3 (*Trasparenza e imparzialità*)

Articolo 4 (*Uso delle risorse dell'ateneo*)

Articolo 5 (*Etica della ricerca*)

Articolo 6 (*Libertà accademica e di accesso alla conoscenza scientifica*)

Articolo 7 (*Proprietà intellettuale, diritto d'autore e plagio*)

Articolo 8 (*Tutela del lavoro e dell'ambiente di lavoro*)

Articolo 9 (*Riservatezza*)

Capo II - Norme di comportamento

Sezione I - Norme di comportamento comuni alle lavoratrici e ai lavoratori

Articolo 10 (*Principi generali*)

Articolo 11 (*Regali, compensi e altre utilità*)

Articolo 12 (*Partecipazione ad associazioni e organizzazioni*)

Articolo 13 (*Comunicazione degli interessi finanziari*)

Articolo 14 (*Conflitto di interessi e obbligo di astensione*)

Articolo 15 (*Prevenzione della corruzione*)

Articolo 16 (*Trasparenza e tracciabilità*)

Articolo 17 (*Comportamenti nei rapporti privati*)

Articolo 18 (*Comportamento in servizio*)

Articolo 19 (*Rapporti con il pubblico*)

Articolo 20 (*Tutela del nome e dell'immagine dell'Università*)

Articolo 21 (*Utilizzo delle tecnologie informatiche*)

Articolo 22 (*Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media*)

Articolo 23 (*Utilizzo delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale*)

Articolo 24 (*Contratti e altri atti negoziali*)

Sezione II - Norme di comportamento ulteriori e specifiche per il personale dirigente

Articolo 25 (*Disposizioni particolari per il personale dirigente*)

Sezione III - Norme di comportamento ulteriori e specifiche per il personale docente e ricercatore

Articolo 26 (*Doveri istituzionali*)

Articolo 27 (*Conflitto di interessi*)

Sezione IV - Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti

Articolo 28 (*Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti*)

Capo III - Violazioni del codice, monitoraggio e attuazione

Articolo 29 (*Violazioni del codice*)

Articolo 30 (*Commissione etica*)

Articolo 31 (*Procedimento per l'accertamento delle violazioni dei precetti etici e per l'irrogazione di sanzioni*)

Articolo 32 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative)

Articolo 33 (Attuazione e diffusione)

Articolo 34 (Disposizioni finali)

[TORNA ALL'INDICE](#)

Preambolo

L'Università luav di Venezia, di seguito indicata anche come “luav”, “Università” o “ateneo”, si riconosce quale istituzione pubblica che ha come scopo il pieno sviluppo della persona umana e conforma la propria attività ai valori fondamentali che stanno alla base della sua funzione istituzionale e ciò anche in considerazione della finalità educativa a essa affidata. Il riconoscimento e la promozione di valori quali: il rispetto della dignità umana, la pluralità e diversità di orientamenti e opinioni, la libera manifestazione del pensiero e la promozione del dialogo e del confronto, il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione, il rispetto delle diversità individuali e culturali, il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, l'adempimento dei propri doveri con solidarietà, leale collaborazione e trasparenza, l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza, l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica, l'autonomia della ricerca scientifica e la libertà d'insegnamento, il rispetto del criterio del merito, la promozione di una dimensione internazionale della ricerca e della formazione sviluppando forme e dispositivi di contatto, dialogo, mediazione fra persone e comunità culturali con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza, rafforzano la cultura della responsabilità che deve informare il comportamento di ciascun componente dell'Università, quale presupposto necessario e ineludibile nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.

Definizioni e ambito di applicazione

Ai sensi del presente codice si intende per:

- a) comunità universitaria: l'insieme delle persone che, a vario titolo, operano stabilmente o temporaneamente all'interno dell'ateneo, ovvero personale docente e ricercatore, personale tecnico amministrativo, personale dirigente, componenti degli organi collegiali dell'ateneo, studentesse e studenti dei corsi di studio, tirocinanti, titolari di contratti o affidatari di incarichi di qualsiasi tipo, inclusi coloro che collaborano a qualsiasi titolo all'interno di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ateneo;
- b) lavoratrici e lavoratori: tutti coloro che appartengono alla comunità universitaria di cui alla lettera a) che svolgono attività lavorativa o professionale a favore dell'ateneo, anche in forma autonoma o saltuaria, a esclusione delle studentesse e degli studenti;
- c) dipendenti: il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, dirigenziale, il personale in posizione di comando o distacco presso l'ateneo;
- d) studentesse e studenti: le persone che sono iscritte a un corso di studio (corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, master, scuola di specializzazione), dottorato o corso singolo dell'ateneo, indipendentemente dall'ordinamento, e quelle iscritte presso altri atenei che frequentano l'ateneo in qualità di incoming student o nell'ambito di accordi di collaborazione didattica o di ricerca scientifica.

Le disposizioni del Capo I del presente codice (Precetti etici della comunità universitaria) si applicano a tutta la comunità universitaria.

Le disposizioni del Capo II (Norme di comportamento)

- sezione I (Norme di comportamento comuni alle lavoratrici e ai lavoratori): si applicano alle dipendenti e ai dipendenti; per le restanti categorie di lavoratrici e lavoratori tali norme costituiscono principi di comportamento in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e ferme restando le disposizioni sui doveri di comportamento contenute negli stessi;
- sezione II (Norme di comportamento ulteriori e specifiche del personale dirigente): si applicano al personale dirigente;
- sezione III (Norme di comportamento ulteriori e specifiche del personale docente e ricercatore): si applicano al personale docente e ricercatore;

TORNA ALL'INDICE

- sezione IV (Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti): si applicano alle studentesse e agli studenti.

Le disposizioni del Capo III (Violazioni del codice, monitoraggio e attuazione) si applicano alle diverse componenti della comunità universitaria secondo i rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni del capo II, sezioni I, II, III, integrano e specificano le previsioni del Codice di comportamento nazionale. La violazione di tali norme costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed è sanzionata ai sensi delle norme vigenti.

Capo I - Precetti etici della comunità universitaria

Articolo 1

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo mirano a promuovere e assicurare il rispetto dei valori fondamentali della comunità universitaria, quali:

- il rispetto della dignità umana;
- il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e abuso nonché il rispetto delle diversità individuali e culturali;
- il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
- l'equità, l'imparzialità, la solidarietà, l'inclusione sociale e culturale, la leale collaborazione e la trasparenza;
- l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza nonché l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica;
- il rispetto del criterio del merito.

Articolo 2

(Rispetto della dignità umana, rifiuto di ogni forma di discriminazione e di abuso del proprio ruolo)

1. L'Università ritiene fondamentale che ogni componente della comunità universitaria abbia diritto a essere trattato con rispetto e a non subire discriminazioni. Allo stesso tempo ogni componente ha il dovere di mantenere un comportamento rispettoso e non discriminatorio. Sono discriminatorie e quindi vietate, le condotte che, in ragione di uno o più fattori, inclusi, a titolo esemplificativo, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'età, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche e sociali, le convinzioni personali, la religione, la cittadinanza, l'orientamento politico, le condizioni personali e di salute, la disabilità, le scelte familiari, comportano nei confronti di una persona un trattamento meno favorevole rispetto a un'altra in situazione analoga.

2. L'Università non tollera e si impegna a inibire ogni condotta prevaricatoria, persecutoria o discriminatoria, attuata da parte di qualsiasi componente dell'ateneo, sia questi o no in posizione sovraordinata nei confronti di altre persone, tale da determinare un degrado delle condizioni di lavoro e di studio.

3. L'Università contrasta qualsiasi abuso che derivi alle singole persone dalla propria posizione accademica ovvero dal fatto di ricoprire uffici e incarichi, al fine di ottenere vantaggi personali o per indurre altre persone a eseguire prestazioni, azioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche o amministrative.

4. L'Università non tollera e persegue qualsiasi forma di nepotismo, violenza, sopruso di natura anche sessuale nonché ogni comportamento assimilabile e assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi.

[TORNA ALL'INDICE](#)

5. Tutte le componenti della comunità universitaria sono tenute ad astenersi da tali comportamenti, nonché a prevenirli e a segnalarli.

Articolo 3

(Trasparenza e imparzialità)

1. Ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico cui deve tendere la propria attività, l'Università promuove la trasparenza in relazione a ogni atto e procedimento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e contrasta ogni forma di parzialità, anche laddove derivi da situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. In tal senso, ogni componente della comunità universitaria deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi, nonché ad astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo.

Articolo 4

(Uso delle risorse dell'ateneo)

1. Attraverso procedure lineari ed efficienti, l'Università promuove l'uso responsabile delle risorse dell'ateneo allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di chiunque. Inoltre, allo scopo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, la comunità universitaria orienta i propri comportamenti verso pratiche di sostenibilità, di riuso e di riciclo, favorendo la riduzione degli sprechi, il risparmio energetico e di acqua.

2. L'Università si impegna ad assicurare alle sue componenti l'accesso alle informazioni e alle tecnologie nel rispetto dei "diritti digitali" che ne possono derivare.

3. Le componenti della comunità universitaria si attengono alla massima correttezza nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei social media, rispettando il buon nome dell'ateneo e non arrecando danno alla reputazione o all'immagine dell'Università.

Articolo 5

(Etica della ricerca)

1. L'Università si impegna a favorire la pratica della ricerca scientifica attraverso procedure lineari ed efficienti, riconoscendo e promuovendo come valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia nel rispetto della dignità dell'essere umano.

2. In tutte le sue fasi, la ricerca scientifica deve ispirarsi a principi di onestà, diligenza, trasparenza, indipendenza e responsabilità, nel rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte.

3. L'Università esige da tutte le persone che sono coinvolte nella ricerca scientifica e nelle attività e funzioni a essa correlate la massima integrità, nonché l'impegno attivo nella prevenzione e repressione dei comportamenti a essa contrari.

4. In considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, l'Università ritiene che i risultati della medesima debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.

Articolo 6

(Libertà accademica e di accesso alla conoscenza scientifica)

1. L'Università riconosce la libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica come essenziale presupposto al raggiungimento della propria missione istituzionale. Nel rispetto di tale principio, il personale docente e ricercatore, compreso il personale docente a contratto, coopera per l'attuazione degli indirizzi formativi e organizzativi adottati dagli organismi istituzionali dell'ateneo.

2. La comunità accademica mantiene una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche adottate dagli organi di ateneo, in attuazione dei principi di efficienza, equità, imparzialità e trasparenza.

[TORNA ALL'INDICE](#)

3. La comunità accademica garantisce la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca scientifica svolta in ambito universitario in modo da favorire la comprensione e la fruizione diretta dei benefici della scienza e della tecnologia, anche in linea con le politiche nazionali in tema di terza missione.

4. Nello svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si deve, nell'ottica di garantire la più ampia trasparenza di tale attività e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di proprietà intellettuale, pubblicizzare e diffondere i risultati di studi e ricerche, indicando la struttura universitaria di afferenza e gli eventuali finanziamenti ricevuti per tale attività.

5. La comunità accademica si astiene da ogni comportamento limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio.

Articolo 7

(Proprietà intellettuale, diritto d'autore e plagio)

1. L'Università promuove il rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e di diritto di autore e condanna le violazioni di tali norme e ogni forma di plagio.

2. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nomi delle persone che vi hanno contribuito, specificando, se possibile, a chi sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito della persona coordinatrice:

- promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- valorizzare il merito della singola persona e individuare le responsabilità di ogni partecipante;
- sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.

3. L'Università promuove, in collaborazione con le inventrici e gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge, la tutela della valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in conformità con la normativa vigente.

Articolo 8

(Tutela del lavoro e dell'ambiente di lavoro)

1. L'Università tutela e valorizza il lavoro e, a tal fine, il merito è considerato criterio di valutazione delle capacità; le persone preposte a funzioni di direzione o di coordinamento sono chiamate a sostenere la crescita professionale e umana delle persone collaboratrici e a garantire un adeguato riconoscimento del contributo fornito da ciascuna di esse al conseguimento dei risultati. Le persone collaboratrici sono chiamate a partecipare attivamente e con impegno alle proposte di crescita e al conseguimento dei risultati attesi nella struttura di appartenenza.

2. L'Università si impegna a garantire un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e a salvaguardare la salute delle persone, intesa come stato di benessere fisico, psichico e morale.

3. Alle componenti della comunità universitaria è richiesto d'improntare i rapporti interpersonali secondo i principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco nonché di astenersi da ogni comportamento potenzialmente lesivo dell'onore, della reputazione, della libertà e della dignità della persona, di contribuire a realizzare un clima professionale fondato sulla fiducia e sull'ascolto promuovendo relazioni inclusive e costruttive, prevenendo conflitti.

Articolo 9

(Riservatezza)

TORNA ALL'INDICE

1. L'Università tutela il diritto alla riservatezza di persone fisiche e giuridiche e tutela le informazioni confidenziali, anche nell'ambito della partecipazione agli organi accademici.
2. Tutti i dati e le informazioni in possesso dell'ateneo sono trattati nel rispetto della normativa vigente di livello europeo, nazionale e di ateneo.
3. Le componenti della comunità universitaria trattano ogni informazione appresa nell'ambito della propria attività con discrezione anche quando non sia espressamente classificata e/o ritenuta riservata.

Capo II - Norme di comportamento

Sezione I - Norme di comportamento comuni alle lavoratrici e ai lavoratori

Articolo 10 (*Principi generali*)

1. Le lavoratrici e i lavoratori conformano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari. Sono tenuti a conoscere e a osservare lo statuto, i regolamenti dell'ateneo, le disposizioni organizzative interne e il presente codice. Tale obbligo costituisce dovere d'ufficio;
2. Le lavoratrici e i lavoratori rispettano altresì i principi di integrità, correttezza, non discriminazione, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interesse;
3. Le lavoratrici e i lavoratori concorrono, in quanto parte della comunità universitaria, al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dai propri ordinamenti e dalle funzioni loro attribuite;
4. Le lavoratrici e i lavoratori non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio, evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei loro compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'ateneo. Nell'ambito del presente codice i "fini privati" comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'ateneo;
5. Le lavoratrici e i lavoratori esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche nell'ambito dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati;
6. Nei rapporti con le persone destinatarie dell'azione amministrativa, le lavoratrici e i lavoratori assicurano uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sulle persone destinatarie dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
7. Le lavoratrici e i lavoratori dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 (*Regali, compensi e altre utilità*)

TORNA ALL'INDICE

1. Le lavoratrici e i lavoratori non chiedono, né sollecitano, per sé o per altre persone, regali, compensi o altre utilità.
2. Le lavoratrici e i lavoratori non accettano, per sé o per altre persone, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, le lavoratrici e i lavoratori non chiedono, per sé o per altre persone, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo o compenso per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da persone che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti al proprio ruolo, né da persone nei cui confronti sono chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
3. Le lavoratrici e i lavoratori non accettano, per sé stessi o per altre persone, da persona subordinata, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità e non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a € 150,00, anche sotto forma di sconto. Il limite è riferito all'anno solare per tutte le elargizioni (regali, vantaggi economici o altre utilità) riconducibili a ogni lavoratrice e lavoratore. Le lavoratrici e i lavoratori non possono ricevere, per sé o per altre persone, alcun regalo, neanche di modico valore, quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.
5. Le lavoratrici e i lavoratori comunicano tempestivamente e per iscritto alla persona responsabile o alla direzione di dipartimento e alla persona responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente codice, dando evidenza dei motivi per cui non si è potuto materialmente rifiutarli.
6. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti, qualora non ne sia possibile la restituzione sono consegnati dalla persona interessata, tempestivamente all'ateneo che, verificata l'impossibilità di restituzione, provvede a inventariare gli stessi, qualora fattibile.
7. Le lavoratrici e i lavoratori non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza. Ai fini del presente articolo per "incarichi di collaborazione" si intendono gli incarichi extraistituzionali come individuati dai regolamenti di ateneo o dalla normativa vigente.

Articolo 12

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, le lavoratrici e i lavoratori comunicano tempestivamente alla persona responsabile della struttura di afferenza, ovvero alla direzione di dipartimento, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività del proprio ufficio o con attività istituzionali; a titolo meramente esemplificativo vanno comunicate le adesioni a enti che operano nel settore di loro competenza e che possono influenzare negativamente le attività di ricerca scientifica e di insegnamento, come l'adesione a enti privati che finanziano progetti in concorrenza o in conflitto di interessi con quelli dell'Università e/o che offrono corsi, tutoraggio o preparazione a concorsi o che potrebbero in generale condizionare negativamente le decisioni dell'ateneo. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. Le modalità di tale comunicazione vengono adeguatamente rese note dall'ateneo.

TORNA ALL'INDICE

2. Le lavoratrici e i lavoratori non costringono altre lavoratrici o lavoratori ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Articolo 13

(Comunicazione degli interessi finanziari)

1. Le lavoratrici e i lavoratori, all'atto di presa di servizio, comunicano, tempestivamente alla persona responsabile della propria struttura di riferimento o alla direzione di dipartimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o nelle persone di parenti, o affini entro il secondo grado, nella persona coniugata o convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui hanno avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con persone che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a loro affidate.
2. Le modalità di tale comunicazione vengono adeguatamente rese note dall'ateneo.

Articolo 14

(Conflitto di interessi e obbligo di astensione)

1. Le lavoratrici e i lavoratori si astengono:

- a) dal prendere (o partecipare alle) decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali propri, della persona coniugata o convivente, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- b) dal partecipare a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi: di persone con cui abbiano rapporti di frequentazione abituale specie se connotati da particolare intensità; di individui od organizzazioni con cui le lavoratrici o i lavoratori abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di persone od organizzazioni di cui le lavoratrici o i lavoratori siano tutrici o tutori, curatrici o curatori, procuratrici o procuratori o agenti, di enti o associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui siano amministratrici o amministratori o gerenti o dirigenti;
- c) da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo;
- d) dal ricevere ogni donazione, finanziamento o altra utilità che possa costituire, anche indirettamente, ostacolo al rispetto del criterio del merito e del principio dell'eguaglianza a parità di condizioni di partenza o possa comunque porre in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni;
- e) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di una componente dell'ateneo contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università.

4. L'interesse privato, di natura non solo economica, che determina conflitto può riguardare:

- l'interesse immediato della persona, in quanto componente dell'Università;
- l'interesse di un familiare di una componente dell'Università;
- l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui la componente dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
- l'interesse di enti o persone giuridiche di cui la componente dell'Università abbia il controllo o possenga una quota significativa di partecipazione finanziaria;

TORNA ALL'INDICE

- l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al componente dell'Università.
- 5. Ai fini di cui al comma 1, le lavoratrici e i lavoratori comunicano tempestivamente e in ogni caso prima di compiere qualsiasi ulteriore atto, in forma scritta, le ragioni della propria astensione alla persona responsabile della struttura di appartenenza o alla direzione di dipartimento.
- 6. La persona responsabile della struttura di appartenenza o la direzione di dipartimento, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi, anche secondo quanto eventualmente previsto da disposizioni interne, conformi al presente codice, appositamente approvate dagli organi competenti e, se necessario, decide sull'astensione adottando gli atti conseguenti e dandone comunicazione scritta alla lavoratrice o al lavoratore.
- 7. Qualora il conflitto di interessi riguardi il rettore o la rettrice, la decisione è assunta dal consiglio di amministrazione, senza la presenza del rettore o della rettrice, previo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del decano; qualora riguardi la direzione generale o la direzione del dipartimento, la decisione è assunta dalla rettrice o dal rettore; se riguarda il personale dirigente, la decisione è assunta dalla direzione generale.
- 8. Qualora l'organo o la persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata venga a conoscenza di situazioni in cui è mancata la comunicazione di cui ai commi precedenti, può invitare la persona interessata a dar conto del proprio operato ed eventualmente segnalare la condotta agli organi competenti in materia disciplinare.
- 9. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

Articolo 15

(Prevenzione della corruzione)

1. Le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e le prescrizioni in materia contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO, sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” dell'Università e a collaborare con la persona responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento del processo di valutazione del rischio, nell'attuazione delle misure e nelle relative attività di monitoraggio.
2. Le lavoratrici e i lavoratori segnalano, nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione, alla persona responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing). Resta ferma la possibilità di inoltrare la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e, in presenza dei necessari presupposti, di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e/o contabile. In ordine alle modalità e alla procedura per la segnalazione, al fine dell'attivazione del sistema di garanzie di tutela della riservatezza e, al fine di assicurare al segnalante il rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, si rimanda alle linee guida adottate dall'Università e pubblicate nel sito dell'Università, sezione amministrazione trasparente, altri contenuti, prevenzione della corruzione.

Articolo 16

(Trasparenza e tracciabilità)

1. Le lavoratrici e i lavoratori impostano la propria attività secondo principi di trasparenza e assicurano la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione dell'utenza.
2. Le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Università secondo le disposizioni normative vigenti, in base a

TORNA ALL'INDICE

quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO - sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” nonché negli atti organizzativi assunti dall’Università, prestando la propria collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti a obbligo di pubblicità nel sito istituzionale, in coordinamento con la persona responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Le lavoratrici e i lavoratori pongono particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in loro possesso, al fine di evitare danni all’immagine dell’ateneo.

4. Al fine di garantire la continuità dell’attività d’ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, le lavoratrici e i lavoratori utilizzano, ove previsto, gli strumenti informatici di ateneo, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.

5. Le lavoratrici e i lavoratori prestano particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 17

(Comportamenti nei rapporti privati)

1. Le lavoratrici e i lavoratori, nei rapporti privati, anche con pubblici ufficiali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sfruttano né menzionano la posizione che ricoprono nell’ateneo per ottenere utilità che non spettino loro e pongono particolare cura al fine di non recare danno con i propri comportamenti all’immagine dell’ateneo. A tal fine questi, salvo espressa autorizzazione, non usano il nome, il marchio e il logo o altri segni distintivi dell’Università in relazione ad attività professionali, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate, se non per attività collegate all’incarico svolto presso la stessa e ai fini della propria qualificazione.

Articolo 18

(Comportamento in servizio)

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, le lavoratrici e i lavoratori, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratrici o lavoratori il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

2 Le lavoratrici e i lavoratori:

a) assumono un atteggiamento di rispetto, non discriminatorio e di leale collaborazione con i colleghi e in generale con tutti i componenti della comunità universitaria, tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione reciproco;

b) utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;

c) garantiscono l’effettiva presenza in servizio, ai sensi dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso l’uso corretto dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall’ateneo;

d) utilizzano gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione dall’ateneo con cura e secondo le modalità previste dall’ateneo. Si servono del mezzo di trasporto, eventualmente messo a disposizione dall’ateneo, solo per lo svolgimento dei loro compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di ufficio;

e) qualora rappresentino l’ateneo nelle controversie giudiziali o stragiudiziali, anche per delega dell’Avvocatura di Stato, sono tenuti all’osservanza della normativa di riferimento;

f) qualora compiano attività che possano essere oggetto di tutela quale opera dell’ingegno informano tempestivamente la persona responsabile della loro struttura o

TORNA ALL'INDICE

la persona con responsabilità scientifica, attenendosi alle disposizioni regolamentari di ateneo in materia;

g) qualora facciano uso di strumentazioni, macchine o altri apparati, sono tenuti a osservare la normativa specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi;

h) qualora ricevano in uso per ragioni di servizio beni dell'Università o di altri enti con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione, assumono gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Non cedono la disponibilità dei beni, nemmeno temporaneamente, a terzi, salvo i casi previsti dalla legge o da regolamento luav;

i) custodiscono con cura e gli strumenti informatici nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'ateneo, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza.

Articolo 19

(Rapporti con il pubblico)

1. Le lavoratrici e i lavoratori mantengono contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con l'utenza, consapevoli di rappresentare l'ateneo.

2. Nei rapporti con il pubblico le lavoratrici e i lavoratori:

a) si attengono ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità;

b) favoriscono l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione;

c) operano con spirito di servizio, cortesia e disponibilità;

d) si fanno riconoscere, laddove previsto, attraverso l'esposizione in modo visibile di idoneo supporto identificativo messo a disposizione dell'ateneo o secondo le diverse disposizioni adottate dall'Università;

e) rispondono alle richieste dell'utenza nei termini più completi, accurati e tempestivi possibili, e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utenza, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria disposizione; qualora non siano competenti per posizione rivestita o per materia, indirizzano la persona interessata all'ufficio competente nell'ambito della stessa amministrazione;

f) si astengono da qualsiasi trattamento preferenziale e, salvo diverse esigenze di servizio o diverse priorità stabilite dall'ateneo, nella trattazione delle pratiche rispettano l'ordine cronologico delle stesse;

g) assicurano il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Università nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi;

h) osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali;

i) si astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'ateneo, delle colleghe e dei colleghi e di altre persone o dai quali possono derivare pregiudizi al prestigio, al decoro, all'immagine dell'ateneo.

Articolo 20

(Tutela del nome e dell'immagine dell'Università)

1. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, le lavoratrici e i lavoratori si astengono da comportamenti, dichiarazioni o azioni, in presenza, per iscritto o mediante strumenti di comunicazione e social media, che possano ledere l'immagine, il prestigio, il decoro o la reputazione dell'ateneo.

2. Le lavoratrici e i lavoratori esercitano il diritto di critica nel rispetto delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Non è in ogni caso ammesso l'uso di espressioni ingiuriose, diffamatorie o comunque offensive.

TORNA ALL'INDICE

3. Non è consentito l'utilizzo del nome, del marchio o dei segni distintivi dell'Università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina di ateneo.
4. Le componenti della comunità universitaria non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome dell'ateneo fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione.

Articolo 21

(Utilizzo delle tecnologie informatiche)

1. L'utilizzo di account luav è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa e istituzionale o a essa riconducibili. In ogni caso, l'utilizzo degli account luav non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'ateneo.
2. Le comunicazioni inerenti all'attività istituzionale dell'ateneo che non richiedono la forma della posta elettronica certificata (PEC) devono avvenire utilizzando il servizio email istituzionale, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui le lavoratrici e i lavoratori, per qualsiasi ragione, non possano accedere all'account istituzionale.
3. Le caselle di posta elettronica istituzionali possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto di tutto quanto previsto dal regolamento sul servizio di posta elettronica istituzionale adottato dall'ateneo, ivi comprese le relative sanzioni.
4. Le lavoratrici e i lavoratori sono responsabili del contenuto dei messaggi inviati e adottano le misure di sicurezza messe a disposizione dall'ateneo per evitare che altri soggetti possano venire a conoscenza delle credenziali di autenticazione ai sistemi informatici di ateneo.
5. Le lavoratrici e i lavoratori si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'ateneo. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione delle lavoratrici e lavoratori mittenti e deve indicare un recapito istituzionale al quale i medesimi siano reperibili.
6. È vietato l'invio di messaggi tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'ateneo.
7. Alle lavoratrici e ai lavoratori è consentito l'utilizzo delle attrezzature informatiche fornite dall'Università per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali, nel rispetto del regolamento sul servizio di posta elettronica istituzionale e del regolamento luav per l'accesso e l'utilizzo del servizio internet.
8. Le apparecchiature informatiche messe a disposizione dall'ateneo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di telelavoro devono essere utilizzate esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni a tal fine emanate dall'Università. Le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti a custodire con diligenza le apparecchiature assegnate evitando danneggiamenti, manomissioni e utilizzo da parte di terzi.
9. Le lavoratrici e i lavoratori autorizzati a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile possono utilizzare i propri strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ateneo e in particolare nel rispetto di idonee misure atte a garantire la riservatezza dei dati personali.
10. Le lavoratrici e i lavoratori, nell'accesso e utilizzo del servizio Internet, si attengono alle disposizioni di cui al regolamento luav per l'accesso e l'utilizzo del servizio internet nonché alle indicazioni impartite dall'ateneo.

Articolo 22

(Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media)

[TORNA ALL'INDICE](#)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, le lavoratrici e i lavoratori utilizzano ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'ateneo.
2. Le lavoratrici e i lavoratori, nel rispetto delle Istituzioni, sono tenuti ad astenersi da interventi o commenti offensivi, oltraggiosi, o discriminatori, anche attraverso il web, i social media, i blog, i forum o altre piattaforme digitali, benché aperti a un'utenza limitata, che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'ateneo, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente esistente al momento dell'applicazione della presente norma.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente al servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo delle piattaforme digitali e/o dei social media risponde a una esigenza di carattere istituzionale.
4. Le lavoratrici e i lavoratori non possono divulgare o diffondere, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'amministrazione, dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui abbiano la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio e fatte salve le esigenze di divulgazione scientifica e di ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
5. Le lavoratrici e i lavoratori si attengono scrupolosamente alla social media policy adottata dall'ateneo.

Articolo 23

(Utilizzo delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale)

1. Le lavoratrici e i lavoratori, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, utilizzano le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale nel rispetto della normativa in materia di privacy e di proprietà intellettuale e di ogni altra normativa applicabile, nonché nel rispetto delle disposizioni emanate dall'ateneo.
2. Le lavoratrici e i lavoratori verificano la correttezza e la liceità dei contenuti generati, di cui restano pienamente responsabili.

Articolo 24

(Contratti e altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, le lavoratrici e i lavoratori non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Le lavoratrici e i lavoratori non concludono, per conto dell'ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, lavori, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, a eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile.
3. Nel caso in cui l'ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, lavori, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali le lavoratrici e i lavoratori abbiano concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astengono dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione, da conservare agli atti dell'ufficio.
4. Le lavoratrici e i lavoratori che concludono accordi o negozi ovvero stipulano contratti a titolo privato, a eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbiano concluso,

TORNA ALL'INDICE

nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informano per iscritto il personale dirigente di riferimento.

Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trovano:

a) il personale dirigente, questi deve informarne per iscritto la direzione generale;
b) la direzione di dipartimento e la direzione generale, costoro devono informare per iscritto la rettrice o rettore;

c) la rettrice o rettore, questi deve informare per iscritto il senato accademico.

5. Le lavoratrici e i lavoratori che ricevano, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informano immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Sezione II - Norme di comportamento ulteriori e specifiche per il personale dirigente

Articolo 25

(Disposizioni particolari per il personale dirigente)

1. Il personale dirigente, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soggetti alla disciplina del presente codice, all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL di riferimento e alla restante normativa applicabile. Il personale dirigente osserva e vigila sul rispetto delle disposizioni del presente codice, di quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" dell'Università nonché della normativa applicabile in materia, da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.

2. Le persone di cui al comma 1:

a) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati, adottando un comportamento finalizzato al miglioramento dell'organizzazione e al conseguimento degli standard di efficienza ed efficacia dei servizi stabiliti dall'amministrazione;

b) assicurano un'equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura; promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcune o alcuni dipendenti;

c) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta; dichiarano altresì se hanno parenti, affini entro il secondo grado, coniugi o conviventi, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa; forniscono le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;

d) assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza nei rapporti con le colleghe e i colleghi, con le collaboratrici e i collaboratori e con le destinatarie e destinatari dell'azione amministrativa; curano, altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;

e) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra le collaboratrici e i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione, all'aggiornamento, alla crescita professionale del

TORNA ALL'INDICE

personale, nonché alla promozione di opportunità di sviluppo e all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali e nei procedimenti finalizzati all'erogazione al personale di previdenze, premi o ogni altro beneficio economico, assicurano la massima trasparenza e partecipazione;

f) assegnano l'istruttoria delle pratiche tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione; affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità, secondo criteri di trasparenza e, per quanto possibile, di rotazione;

g) concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;

h) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito; attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono a inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze; nel caso in cui ricevano una segnalazione di illecito da parte di una o un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001;

i) nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero in relazione all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi e favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e di buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'ateneo.

Sezione III - Norme di comportamento ulteriori e specifiche per il personale docente e ricercatore

Articolo 26 *(Doveri istituzionali)*

1. Il personale docente e ricercatore è tenuto al rispetto degli obblighi didattici e di ricerca scientifica e allo svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi accademici, in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo, alle delibere degli organi e delle strutture della didattica e della ricerca scientifica di ateneo, alle disposizioni organizzative interne, rispetto alle quali è tenuto alla piena conoscenza e osservanza.

2. Il personale docente e ricercatore svolge personalmente le attività didattiche e le attività correlate al supporto della formazione alle studentesse e agli studenti con diligenza, puntualità e regolarità, nel rispetto dell'impegno richiesto dal proprio ruolo, nell'ambito dell'organizzazione complessiva e della programmazione dell'ateneo. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il personale docente e ricercatore non possa momentaneamente assolvere ai compiti di cui sopra, dovrà comunicarlo al servizio personale docente e alla direzione di dipartimento secondo le direttive e le tempistiche impartite dall'ateneo.

In caso di sciopero, il personale docente e ricercatore è tenuto a comunicare la propria partecipazione al servizio personale docente e alla direzione di dipartimento secondo le direttive e le tempistiche impartite dall'ateneo.

La valutazione della preparazione delle studentesse e degli studenti è svolta secondo procedure trasparenti e prestabilite. Il personale docente e ricercatore si impegna a un costruttivo confronto e dialogo con le studentesse e gli studenti, al fine di favorire un alto livello delle attività formative, garantendo, inoltre, un servizio di ascolto e di ricevimento per favorire il processo di formazione e di sviluppo delle competenze nel rispetto delle esigenze e delle peculiarità individuali.

TORNA ALL'INDICE

3. Il personale docente e ricercatore è tenuto alla compilazione del registro delle lezioni, da trasmettere al direttore di dipartimento secondo le modalità prescritte dall'ateneo.
4. Il personale docente e ricercatore adotta un comportamento esemplare in termini di integrità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità e inclusione nei rapporti con la comunità universitaria, favorendo altresì l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi.
5. È fatto divieto di porre in essere comportamenti che, direttamente o indirettamente, offendano, umilino o ledano la dignità altrui. Costituisce violazione grave della presente norma qualsiasi comportamento offensivo, così come definito nel "Codice per la prevenzione di fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing e il loro contrasto dell'Università luav di Venezia", e ogni abuso che, come tale, leda la dignità e l'onore del docente.
6. Nell'attività di ricerca scientifica il personale docente e ricercatore deve osservare una condotta corretta e responsabile. Esso è tenuto:
- a) all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca scientifica e insegnamento;
- b) alla partecipazione alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'attività di ricerca scientifica con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici. Nell'ambito dei gruppi di ricerca, è compito della persona responsabile o coordinatrice:
- promuovere le condizioni che consentano a ciascuna e ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
 - valorizzare i meriti individuali e definire i compiti e le responsabilità di ciascuna e ciascun partecipante;
 - sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e dei contributi personali, in particolare nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;
 - assicurare una corretta gestione del diritto d'autore, della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca scientifica, in osservanza delle norme di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo;
- c) a presentare le relazioni triennali al fine di rendere conto delle proprie attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.
7. Il personale docente e ricercatore garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, con particolare attenzione alle procedure di revisione tra pari e di valutazione della ricerca scientifica, anche rendendo apposita dichiarazione in tal senso.
8. Non è ammessa alcuna forma di plagio, sia essa intenzionale o derivante da comportamento negligente, o dall'abuso della posizione gerarchica o di altro tipo di influenza. Per "plagio" si intende l'attribuzione parziale o totale a sé di progetti, idee, risultati di ricerche, o invenzioni appartenenti ad altre persone, nonché l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti. Ogni componente della comunità accademica contrasta e segnala i casi di plagio di cui è venuto a conoscenza.
9. Il personale docente e ricercatore è tenuto a svolgere le attività extraistituzionali nel pieno rispetto del regolamento in materia adottato dall'ateneo.
10. Il personale docente e ricercatore adempie scrupolosamente a quanto disposto nella presente sezione, ferma restando l'applicazione dei restanti obblighi di cui al presente capo II che costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con il proprio ordinamento.

TORNA ALL'INDICE

1. Il personale docente e ricercatore, fermo restando il dovere di osservanza dell'articolo 14, quale principio di comportamento, e di quanto previsto dal medesimo articolo per le ipotesi in cui il conflitto riguardi la rettrice o il rettore, è tenuto ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni regolamentari di ateneo e dal presente codice, oltre che da quanto eventualmente previsto da disposizioni interne, conformi al presente codice, approvate dagli organi competenti, nell'assunzione di decisioni o nello svolgimento di attività inerenti alle loro mansioni.

2. In particolare, il personale docente e ricercatore deve:

a) rendere note alla direzione di dipartimento o agli organi competenti di volta in volta individuati, a seconda dell'ambito in cui si trova a espletare le proprie funzioni e affinché gli stessi ne possano tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, le situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, riferibili alla propria persona; in tal caso, tali situazioni vengono tempestivamente comunicate ai suddetti soggetti, unitamente a ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto;

b) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, della persona coniugata o convivente, di parenti, di affini fino al secondo grado con la persona interessata;

c) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di persone od organizzazioni con cui la persona interessata o le altre persone indicate alla lettera b) abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di persone od organizzazioni di cui la persona interessata sia tutrice o tutore, curatrice o curatore, procuratrice o procuratore o agente; di enti, di associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessata o interessato sia amministratrice o amministratore o gerente o dirigente, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 12 del presente codice;

d) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo;

e) rifiutare ogni donazione, finanziamento o altra utilità che possa costituire, anche indirettamente, ostacolo al rispetto del criterio del merito e del principio dell'eguaglianza a parità di condizioni di partenza o possa comunque porre in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni.

3. Il personale docente e ricercatore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sezione IV - Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti

Articolo 28

(Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti)

1. Le studentesse e gli studenti devono:

a) osservare comportamenti rispettosi delle norme di legge, statutarie e regolamentari di ateneo e dell'integrità personale e della dignità altrui, nonché dei precetti etici del capo I del presente codice;

b) assumere comportamenti rispettosi del decoro dei luoghi nei quali si svolgono l'insegnamento e la ricerca scientifica;

c) astenersi dal danneggiamento di beni dell'ateneo che hanno anche temporaneamente in uso;

d) rispettare i regolamenti e le disposizioni di ateneo in merito all'utilizzo degli spazi interni ed esterni, nel rispetto altresì degli orari di apertura e chiusura delle sedi;

e) nell'esercizio del proprio diritto di critica e di libera manifestazione del proprio pensiero, rispettare i fini e i luoghi dell'Università e della libertà altrui, ovvero, senza adottare comportamenti e/o svolgere attività che possano ostacolare l'esercizio, da

TORNA ALL'INDICE

parte degli altri studenti, dei diritti correlati all'accesso all'attività didattica negli spazi universitari;

f) astenersi da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'istituzione universitaria;

g) restituire nei termini previsti i materiali presi in prestito dalle strutture dell'ateneo;

h) utilizzare le tecnologie e l'account istituzionale nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del presente per quanto compatibili;

i) astenersi da ogni forma di plagio, sia essa intenzionale o derivante da comportamento negligente e impegnarsi a segnalare i casi di plagio di cui siano venuti a conoscenza. Per "plagio" si intende l'attribuzione parziale o totale a sé di progetti, idee, risultati di ricerche, invenzioni appartenenti ad altre persone, nonché l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti.

2. Le studentesse e gli studenti iscritti all'Università luav di Venezia sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti e in particolare a:

a) svolgere le prove di esame attenendosi a un comportamento di correttezza e lealtà, astenendosi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'istituzione, come l'utilizzo di dispositivi o sistemi elettronici e informatici non autorizzati;

b) svolgere la tesi o la prova finale esclusivamente attraverso la propria personale elaborazione del tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno;

c) rispettare gli obblighi e gli impegni, assunti verso l'Università in relazione allo svolgimento di attività ricreative e culturali;

d) conoscere e rispettare i regolamenti nonché le disposizioni impartite dall'ateneo che li riguardano.

3. Ferma restando la responsabilità in sede civile e penale, costituisce illecito disciplinare la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria.

4. La violazione dei doveri di comportamento comporta l'attivazione dei procedimenti disciplinari e l'applicazione delle relative sanzioni, così come disciplinati dal Regolamento Interno in materia di carriere amministrative universitarie dell'Università luav di Venezia.

5. Alle dottorande e ai dottorandi, oltre a quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di ateneo dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca e, in particolare, per quanto qui di interesse, si applica il titolo IV: diritti e doveri dei dottorandi.

Capo III - Violazioni del codice, monitoraggio e attuazione

Articolo 29

(Violazioni del codice)

1. Le violazioni delle disposizioni del presente codice che non integrano illecito disciplinare ma violazione dei precetti etici, come individuati al capo I, sono accertate e decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, dello statuto di ateneo, dal senato accademico su proposta della rettrice o rettore. A tal fine, il senato e la rettrice o il rettore si avvalgono della commissione etica di cui al successivo articolo 30. Il relativo procedimento viene trattato ai sensi del successivo articolo 31.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui capo II del presente codice nonché di quelle previste dal codice di comportamento nazionale e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO – sezione Rischi corruttivi e trasparenza - integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, costituiscono illecito disciplinare e sono perseguite e sanzionate ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia disciplinare nonché dei contratti collettivi. La violazione dei suddetti obblighi può dar

TORNA ALL'INDICE

luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile della lavoratrice e del lavoratore. L'irrogazione delle sanzioni avviene nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione accertata.

3. La violazione degli obblighi di cui al capo II del presente codice da parte di consulenti e di collaboratori nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'ateneo, in virtù di un contratto/lettera di incarico con lo stesso, è oggetto di apposita procedura di accertamento dei fatti. Sono demandate ai regolamenti emanati dall'ateneo in materia nonché ai contratti sottoscritti tra le parti le modalità di accertamento delle eventuali violazioni e le conseguenze delle stesse. In particolare, dovranno essere individuate apposite disposizioni o clausole di risoluzione del rapporto, di cessazione o decadenza dall'incarico. Le procedure dovranno garantire il principio del contraddittorio e della proporzionalità.

4. Le disposizioni di cui al capo II, sezione I del presente codice costituiscono per il personale docente e ricercatore principi di comportamento in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

5. Laddove una condotta integri non solo la violazione di precetti etici ma anche un illecito disciplinare, prevale la responsabilità disciplinare.

6. Le segnalazioni di violazione delle disposizioni del codice, non anonime e debitamente circostanziate, vanno trasmesse al competente organo disciplinare (il dirigente della propria struttura o ufficio procedimenti disciplinari, per il personale tecnico-amministrativo; rettore o rettore oppure collegio di disciplina, qualora la sanzione da irrogare sia superiore alla censura, per il personale docente e ricercatore; commissione di disciplina per gli studenti).

7. L'organo disciplinare competente, valutata la segnalazione, in caso di rilevanza disciplinare, procede secondo quanto disposto dalle norme disciplinari. Qualora invece l'organo disciplinare valuti la segnalazione non rilevante ai fini disciplinari ma solo ai fini etici trasmette tempestivamente gli atti alla commissione etica di cui al successivo articolo 30.

Articolo 30

(Commissione etica)

1. Il senato accademico, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione dei precetti etici di cui al presente codice, istituisce un'apposita commissione etica, determinandone precisamente composizione, funzioni e compiti, attraverso un apposito regolamento.

2. Alla commissione etica spetteranno comunque funzioni:

- a) consultive in materia di aspetti etici, raccordandosi con il comitato etico per la ricerca, per gli aspetti etici relativi alle attività di ricerca scientifica;
- b) istruttorie di cui al successivo articolo 31 ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione dei precetti etici.

Articolo 31

(Procedimento per l'accertamento delle violazioni dei precetti etici e per l'irrogazione di sanzioni)

1. La commissione etica, nel termine massimo di venti giorni dalla ricezione della segnalazione, valuta gli atti e, qualora emerga una possibile violazione del presente codice inerente ai precetti etici, avvia la necessaria istruttoria per la verifica dei fatti dandone comunicazione scritta all'interessata o interessato contestando gli addebiti. Contestualmente, convoca la persona interessata, con congruo preavviso, per l'audizione a propria difesa. La persona interessata ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può depositare una memoria scritta entro la data dell'audizione.

TORNA ALL'INDICE

2. La commissione etica ha facoltà di convocare chiunque sia a conoscenza dei fatti oggetto di accertamento, nel rispetto della dignità delle persone, del diritto di ogni persona alla riservatezza, nonché del diritto alla difesa del soggetto sottoposto al procedimento.
3. La commissione etica, all'esito dell'istruttoria, la cui durata non può eccedere i quaranta giorni, trasmette alla rettrice o al rettore gli atti, unitamente a una relazione sugli accertamenti effettuati nonché la proposta della possibile sanzione da irrogare ovvero dell'archiviazione.
4. La rettrice o rettore, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, trasmette al senato accademico le risultanze dell'intero procedimento e la proposta di sanzione o di archiviazione.
5. Il senato accademico, a seguito della trasmissione degli atti da parte della rettrice o del rettore ed entro sessanta giorni a decorrere dalla prima seduta utile successiva alla data di trasmissione della proposta, può deliberare nei confronti della persona, della cui infrazione si tratta, le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 3, dello statuto o la definitiva archiviazione.

Articolo 32

(Vigilanza, monitoraggio e attività formative)

1. Il personale dirigente, gli organi/organismi disciplinari competenti, la o il RPCT, vigilano sull'applicazione e sulla diffusione delle disposizioni di cui al presente codice. Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, gli organi/organismi disciplinari competenti hanno accesso a ogni atto e possono acquisire ogni informazione pertinente.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle previsioni contenute nel PIAO adottato dall'ateneo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La o il RPCT, oltre a quanto previsto nel comma 1, in raccordo con gli organi/organismi disciplinari competenti, cura l'aggiornamento del codice, il raccordo con il PIAO di ateneo, la pubblicazione nel sito dell'ateneo, il monitoraggio annuale sull'attuazione e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'ANAC.
3. Alla comunità universitaria dell'ateneo sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano alle lavoratrici e ai lavoratori di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Articolo 33

(Attuazione e diffusione)

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e a osservare il presente codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. L'Università si adopera alla più ampia diffusione del presente codice con attività di comunicazione e formazione. Il presente codice viene pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web.
3. L'ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti di qualsiasi tipo, copia del presente codice.

Articolo 34

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente codice si fa rinvio allo statuto, al codice per la prevenzione di fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing e il loro contrasto dell'Università luav di Venezia, ai regolamenti dell'Università luav di Venezia,

TORNA ALL'INDICE

al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, alla legge n. 6 novembre 2012, n. 190, al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, al CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, alla specifica normativa applicabile al personale docente e ricercatore e alla normativa generale in materia.

2. Il presente codice viene sottoposto a revisione periodica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web dell'ateneo.